

Delibera n° 51

Estratto del processo verbale della seduta del
17 gennaio 2020

oggetto:

DLGS 152/2006, ART 92. INDIVIDUAZIONE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.
APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Vicesegretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 12 dicembre 1991, 91/676/CEE (cd. Direttiva Nitrati), la quale prescrive agli Stati membri una serie di adempimenti allo scopo di ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;

Richiamato l'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva suddetta a mente dei quali gli Stati membri sono tenuti ad individuare, sulla base dei criteri individuati all'allegato I della direttiva medesima, l'acqua inquinata o a rischio di inquinamento in assenza dell'intervento pubblico, per poi procedere a designare come zone vulnerabili tutte quelle aree presenti nel loro territorio che scaricano nelle acque inquinate - come precedentemente individuate - e che concorrono al loro inquinamento;

Considerati i presupposti alla presenza dei quali la direttiva comunitaria condiziona l'individuazione delle acque inquinate e di quelle che potrebbero divenire inquinate ovvero, tra gli altri, la circostanza che le acque dolci, gli estuari, le acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro laddove non si intervenga secondo le modalità indicate all'articolo 5;

Considerato, inoltre, che la direttiva 91/676/CEE, presupponendo che sulla medesima area possano insistere più fattori di pressione, ritiene invero come sufficiente ai fini della individuazione dell'area vulnerabile il concorso all'inquinamento in misura non trascurabile e non la prevalenza di un fattore di pressione rispetto ad un altro potendosi escludere solo quelle aree drenanti nelle acque che, per caratteristiche proprie connesse alle modalità di utilizzo del suolo o alla composizione dei terreni, non concorrono all'inquinamento se non in misura trascurabile;

Considerato che l'Unione europea, secondo quanto esplicitato al succitato articolo 3, paragrafo 4 della direttiva, esige dagli Stati membri il periodico aggiornamento delle designazioni precedentemente compiute ovvero la loro revisione ed il loro completamento mediante nuove designazioni, prevedendo altresì che di tali provvedimenti venga data comunicazione alla Commissione europea, mediante l'invio di una relazione contenente le informazioni specificate all'allegato V;

Visto l'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, nel definire la natura giuridica dei principi sulla produzione del diritto ambientale, quelli contenuti nella Parte Prima del Codice dell'ambiente, stabilisce che essi costituiscono regole generali cui devono ispirarsi le pubbliche autorità nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento nonché nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile e urgente;

Visto, in merito, il successivo articolo 3-ter secondo il quale la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati nonché dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale;

Considerato, in particolare, che nella interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 5 maggio 1998, causa C-180/96), il principio di precauzione implica che le autorità pubbliche, pur in presenza di incertezze scientifiche, sono tenute all'adozione di misure appropriate al fine di prevenire taluni rischi potenziali per l'ambiente, facendo così prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi nei confronti di quelli economici;

Considerato, in sostanza, che il principio di precauzione espressamente richiamato dall'articolo 3-ter del Codice dell'ambiente quale regola generale della materia ambientale costituisce un rafforzamento della prevenzione nel senso che giustifica, anzi rende necessario, l'intervento di tutela anche in caso di mera situazione di incertezza in ordine al verificarsi di un determinato danno di natura ambientale ovvero che un rischio di pregiudizio sussiste quando non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi (Corte di Giustizia (7 settembre 2004, causa C-127/02);

Considerato altresì che, nella elaborazione giurisprudenziale comunitaria, la prevenzione che si chiede agli Stati membri di attuare può essere sia positiva, laddove si rende necessario intervenire adottando reali misure in grado di ridurre il rischio che si verifichi un pregiudizio verso l'ambiente, sia negativa, nei casi in cui vengono vietati alcuni comportamenti in grado di mettere seriamente a repentaglio i beni da tutelare;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE il quale demanda alle Regioni l'obbligo di individuare le "zone vulnerabili da nitrati" e quindi adottare i programmi di azione che in tali ambiti dovranno essere applicati al fine di ridurre l'inquinamento idrico derivante dai composti azotati di origine agricola, nonché, l'obbligo di emanare norme relative alla gestione dei fertilizzanti azotati, delle deiezioni animali, delle pratiche agronomiche da adottare nonché di tutti gli adempimenti necessari;

Vista inoltre la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) con la quale l'Unione europea istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque al fine di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo delle acque, migliorare il loro stato e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, definendo un quadro normativo all'interno del quale continua a trovare applicazione la disciplina della direttiva 91/676/CEE in quanto specificatamente dedicata alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto l'articolo 92 del d.lgs. 152/2006 il quale ai commi 4 e 7, prevede che le Regioni provvedano ad individuare ulteriori zone vulnerabili da nitrati, oltre a quelle elencate nell'Allegato 7/A-III della parte terza dello stesso decreto, sentite le Autorità di bacino nonché a definire, entro un anno appositi programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le zone individuate come vulnerabili ai sensi del citato comma 4;

Visto, per completezza espositiva, l'articolo 24 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2013), il quale, al fine di garantire il corretto recepimento della succitata direttiva 2000/60/CE, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo in particolare all'articolo 92, comma 5, l'obbligo per le Regioni di riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare, almeno ogni quattro anni, le designazioni delle zone vulnerabili da nitrati tenuto conto dei cambiamenti e/o di fattori imprevisi al momento della precedente designazione;

Considerato, che secondo la disposizione succitata il riesame ovvero il completamento della designazione delle zone vulnerabili da nitrati da parte delle Regioni deve avvenire sulla base degli esiti dei controlli sulle concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza, nonché in seguito al riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere;

Atteso, in relazione a quanto sinora esposto, che l'Allegato 7 parte A-I, alla parte terza del succitato d.lgs. 152/2006, oltre a considerare zone vulnerabili quelle aree di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi, individua tali acque, tra l'altro, in relazione alla presenza di eutrofizzazione, oppure alla possibilità del verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro, nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, laddove non si intervenga nei termini dal medesimo decreto previsti;

Considerato che l'Amministrazione regionale è già intervenuta in punto individuazione zone vulnerabili da nitrati dapprima nel 2003 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1516, con la quale si è proceduto ad individuare quale zona vulnerabile da nitrati il territorio del Comune di Montereale Valcellina, quindi nel 2008 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1920 con la quale è stato individuato, quale ulteriore zona vulnerabile da nitrati, il territorio ricompreso nei Comuni contenuti

nell'elenco di cui all'allegato B della medesima deliberazione;

Atteso che con i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 0295/Pres., e al decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2007, n. 0272/Pres., è stato approvato il relativo Programma d'azione;

Atteso altresì che con il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n.03/Pres. è stato approvato il nuovo "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006";

Rilevato che la Commissione europea ha avviato, in data 8 novembre 2018, nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione n. 2018/2249 per la non corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6 della direttiva 91/676/CEE;

Preso atto che, relativamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, come peraltro ad altre Regioni, la Commissione contesta in primo luogo l'interruzione del numero delle stazioni di controllo "inquinata" riguardanti le concentrazioni in acque nonché la mancata individuazione di ulteriori aree come zone vulnerabili da nitrati, con un addebito (il secondo) comune a tutte le Regioni italiane esclusa la Valle d'Aosta;

Preso atto sulla base dei dati relativi alle stazioni di monitoraggio forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) trasmessi con nota prot. 0023792 del 28 novembre 2018 (AMB-GEN-2018-0058151-A-del 29 novembre 2018) dalla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM), nonché sulla base dei dati di monitoraggio inviati dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il report 2012-2015, sono state identificate le situazioni critiche relativamente al territorio regionale ovvero, per quanto in questa sede di interesse, le acque superficiali in stato eutrofico della stazione di monitoraggio ITA06PN23 del corso d'acqua Fosso Taglio;

Vista la nota prot. AMB –GEN –2018 –0060816-P del 13 dicembre 2018 con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile (di seguito Direzione centrale ambiente) ha trasmesso al MATTM le controdeduzioni agli addebiti sollevati dalla Commissione europea;

Considerato che, successivamente all'acquisizione delle controdeduzioni da parte delle Regioni, la Commissione europea richiedeva un incontro bilaterale con la partecipazione del MATTM e delle Regioni medesime;

Considerato, sulla base della comunicazione trasmessa dal MATTM il 26 giugno 2019, che relativamente alla Regione Friuli Venezia Giulia costituiva profilo di criticità l'eventuale presenza di pressione agricola nell'area drenante nel Fosso Taglio;

Vista la documentazione predisposta dall'ufficio regionale competente illustrata nel corso dell'incontro bilaterale del 4 luglio 2019 e trasmessa dal direttore centrale della Direzione centrale ambiente al MATTM con la nota prot. n. 0035692 del 19 luglio 2019 per il successivo inoltro alla Commissione europea, come da quest'ultima richiesto;

Constatato, in particolare, che relativamente all'addebito sollevato dalla Commissione europea in ordine alla fonte dell'inquinamento del corpo idrico Fosso Taglio, l'ufficio regionale affermava di non poter escludere la presenza di una pressione diffusa proveniente dall'agricoltura, nonostante l'applicazione delle misure previste per le aree esterne alle zone vulnerabili da nitrati dal nuovo regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati;

Vista la comunicazione del 12 luglio 2019 con cui il MATTM trasmetteva alle Regioni la richiesta di informazioni ulteriori che la Commissione europea formulava a seguito delle argomentazioni espresse dalle Regioni nell'ambito dell'incontro bilaterale e sintetizzate nella documentazione trasmessa successivamente;

Considerato, in particolare, che alla Regione Friuli Venezia Giulia la Commissione europea richiedeva di procedere alla designazione come zona vulnerabile da nitrati anche dell'area drenante nel Fosso Taglio ovvero di dimostrare che il contributo dell'agricoltura non è significativo;

Vista la nota prot. 0018304 del 10 settembre 2019 (AMB-GEN-2019 -0043666-A dell'11 settembre 2019) con cui il MATTM provvedeva a comunicare formalmente gli esiti dell'incontro con i rappresentanti della Commissione europea sottolineando altresì gli adempimenti necessari ai fini della risoluzione positiva della procedura di infrazione, sulla base sia degli impegni assunti con la suddetta autorità che della documentazione da quest'ultima trasmessa;

Constatata, soprattutto, la necessità espressa dalla Commissione europea di procedere alla designazione delle nuove zone vulnerabili da nitrati dei territori che drenano nelle stazioni inquinate laddove non sia possibile escludere -sulla base di evidenze scientifiche- la non significatività della pressione agricola, e di darne comunicazione alla Commissione europea entro e non oltre il 30 novembre 2019;

Vista la relazione predisposta dal Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente la "designazione zona vulnerabile da nitrati di origine agricola relativa al Fosso Taglio";

Preso atto che, sulla base dei risultati dei monitoraggi relativi allo stato di eutrofizzazione ad oggi a disposizione dell'Amministrazione regionale come meglio dettagliati nella suddetta relazione (il riferimento è all'indicatore LIMeco) e relativi al triennio 2017-2019, risulta permanere lo stato di eutrofia delle acque superficiali del Fosso Taglio ed inoltre che all'interno del suo bacino non è possibile allo stato attuale escludere la presenza di una pressione diffusa proveniente dall'attività agricola, secondo quanto ripetutamente richiesto dalla Commissione europea nei suoi interventi;

Considerato nuovamente che la direttiva 91/676/CEE, partendo dal presupposto secondo il quale su una medesima area possano insistere più fattori di pressione, indica come sufficiente, ai fini dell'individuazione dell'area vulnerabile, il concorso all'inquinamento in misura significativa e non la prevalenza di un fattore di pressione rispetto ad un altro;

Atteso che con nota prot. AMB-GEN-2019-0045564-P del 23/09/2019 il Servizio gestione risorse idriche ha inviato al MATTM le informazioni aggiuntive richieste e specificate nella relazione predisposta dal medesimo ufficio regionale precedentemente citata;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2019 del 22 novembre 2019 concernente: "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare.":

- sono state individuate, in via preliminare, le acque del Fosso Taglio quali acque inquinate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/676/CEE;
- sono state designate, in via preliminare, al fine di acquisire il parere della competente Autorità di bacino distrettuale, ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006, come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, il territorio ricompreso nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone come da relazione predisposta dal Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di cui allegato A facente parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

Atteso che l'Autorità di bacino distrettuale della Alpi Orientali, con nota prot 6890 del 23 dicembre

2019 (AMB-GEN-2019-0061336-A del 24/12/2019), ha espresso parere favorevole alla ulteriore delimitazione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola così come proposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2019 del 22 novembre 2019, coincidente con il territorio dei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone;

Su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** di individuare le acque del Fosso Taglio quali acque inquinate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/676/CEE;
- 2.** di designare come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, il territorio ricompreso nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone come da relazione predisposta dal Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di cui allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3.** la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 51 DEL 17 GENNAIO 2020

ALLEGATO A

Relazione designazione zona vulnerabile da nitrati di origine agricola relativa al Fosso Taglio.

Premessa.

La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole mira a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo, così come specificato all'articolo 1.

L'articolo 3 della direttiva prevede che le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I. Inoltre gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque come sopra individuate e che concorrono all'inquinamento. Gli Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione.

L'articolo 5 della direttiva stabilisce che gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, fissano programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.

L'articolo 6 della direttiva prevede che al fine di designare le zone vulnerabili e rivederne le designazioni gli Stati membri devono controllare la concentrazione di nitrati nelle acque dolci per un periodo di un anno e ripetere il programma di controllo almeno ogni quattro anni, nonché riesaminare ogni quattro anni lo stato eutrofico delle acque dolci superficiali, estuarine e costiere.

L'articolo 10 della direttiva precisa che ogni periodo quadriennale successivo, gli Stati membri presentano alla Commissione europea (di seguito CE) una relazione concernente lo stato di attuazione della direttiva.

L'allegato 1 alla direttiva specifica i criteri per individuare le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene. In particolare tali acque sono individuate qualora le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, contengano o possano contenere una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della direttiva 75/440/CEE; qualora le acque dolci sotterranee contengano oltre 50 mg/l di nitrati o possano contenere più di 50 mg/l di nitrati se non si interviene e qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene.

Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito Regione FVG), in attuazione della direttiva, sono già state individuate delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (di seguito ZVN) e in particolare con DGR n. 1516/2003 (territorio del Comune di Montereale Valcellina) e con DGR n. 1920/2008 (territorio ricompreso nei sessantasette Comuni del bacino drenante la laguna di Marano e Grado) ed è stato fissato il programma d'azione, da ultimo con DPREG 03/2013.

La procedura di infrazione europea 2018/2249.

Con lettera prot.0023041 del 19/11/2018 (protocollo regionale n. AMB-GEN-2018-0056703-A del 21/11/2018.) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha comunicato alle Regioni interessate l'avvio della procedura di infrazione europea 2018/2249, con lettera C(2018)7098 del 9/11/2018 di

messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE, per addebiti concernenti il monitoraggio della qualità delle acque, la designazione delle ZVN e i contenuti dei programmi d'azione relativi agli obblighi derivanti dall'applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991 relativa alla protezione dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Nella lettera di messa in mora la CE, dopo una premessa sul contesto normativo di riferimento, informa lo Stato italiano che ha valutato le informazioni trasmesse dall'Italia a norma dell'articolo 10 della direttiva, in merito al periodo 2012-2015 e ai programmi d'azione istituiti ai sensi della direttiva, in particolare per quanto riguarda la designazione delle zone vulnerabili da nitrati e le misure comprese nei relativi programmi d'azione.

Nel quadro di una "valutazione giuridica" dei dati relativi alla qualità delle acque in Italia la CE ha in generale individuato carenze in merito a:

- punti di controllo caratterizzati da concentrazioni superiori alla soglia di 50 mg/l situati al di fuori delle zone designate, soglia che fa scattare l'obbligo di designare una zona vulnerabile da nitrati;
- stazioni di controllo in acque superficiali classificate come eutrofiche o ipertrofiche che si trovano al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati;
- necessità per alcune Regioni di adottare misure aggiuntive.

Inoltre ha rilevato, rispetto al precedente periodo di riferimento, un calo del numero di stazioni di controllo e che vi sono stazioni di controllo inquinate o eutrofiche presenti nel precedente periodo di riferimento che sono "scomparse" nel nuovo periodo.

In particolare per la Regione FVG la CE ha sollevato due addebiti:

1. interruzione della segnalazione di stazioni di controllo inquinate per le acque sotterranee;
2. mancata designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati.

Successivamente, con lettera prot.0023792.28/11/2018 (AMB-GEN-2018-0058151-A del 29/11/2018) il MATTM ha trasmesso alcune elaborazioni effettuate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) con gli identificativi delle stazioni di monitoraggio al fine di individuare le problematiche specifiche per ciascuna Regione.

Sulla base dei dati forniti da ISPRA, delle informazioni fornite dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (di seguito ARPA) relativamente al primo addebito e dei dati di monitoraggio inviati con il report per il periodo 2012-2015 sono state identificate le situazioni critiche per la Regione FVG, richiamate in modo sommario dalla CE nella lettera di messa in mora.

Tali situazioni riguardano:

- primo addebito: alcune stazioni di monitoraggio, sia di acque sotterranee che di acque superficiali, non sono state oggetto del report 2012-2015 mentre lo erano nel precedente quadriennio 2010-2011;
- secondo addebito: tre stazioni di monitoraggio di acque sotterranee al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati con valori di nitrati superiori a 40 mg/l e di cui una superiore a 50 mg/l (rispettivamente IT06M0085, IT06M0185 e IT06M0165). Due stazioni di acque superficiali in stato eutrofico (ITA06PN23 Scolo Taglio e ITA06PN56 Roggia Versa).

Con lettera prot. AMB-GEN-2018-0060816-P del 13/12/2018 sono state inviate al MATTM, per il successivo inoltro alla CE, le controdeduzioni agli addebiti posti dalla CE.

In seguito, con lettera prot.0010440.28/05/2019 (AMB-GEN-2019-0026523-A del 29/05/2019) il MATTM ha comunicato alle Regioni che la CE aveva richiesto un incontro da tenersi con il MATTM e le Regioni coinvolte nella procedura di infrazione.

Contestualmente il MATTM ha richiesto un incontro tecnico preliminare con le Regioni, incontro che per la Regione FVG si è tenuto il 03/06/2019.

Successivamente con lettera prot.0012942.27/06/2019 (AMB-GEN-2019-0031738-A del 27/06/2019) il MATTM ha comunicato alle Regioni che la CE si era resa disponibile a svolgere l'incontro bilaterale a Roma nelle date del 04/07/2019 e 05/07/2019, con la previsione di incontrare le Regioni il 04/07/2019.

La sopra citata lettera è stata preceduta da una mail del MATTM del 26/06/2019 (da STA-UDG@minambiente.it) contenente in allegato la lista delle questioni specifiche in merito alle quali la CE richiedeva ulteriori chiarimenti da parte di ciascuna amministrazione regionale sulle controdeduzioni alla lettera di messa in mora già trasmesse.

In particolare per la Regione FVG veniva richiesto:

- primo addebito - chiarire a quale anno si riferisce la tabella sullo stato trofico delle acque saline;
- secondo addebito - indicare la fonte di inquinamento per il pozzo IT06M0165 e chiarire l'eventuale presenza di pressione agricola per il Fosso Taglio.

Il 04/07/2019 nel corso della riunione bilaterale, tramite una presentazione come richiesto, sono stati forniti i chiarimenti richiesti e in particolare:

- primo addebito - I dati forniti con la tabella si riferiscono al periodo 2009-2013;
- secondo addebito – sia per il pozzo IT06M0165 che per il Fosso Taglio si dichiara di non poter escludere la presenza di una pressione diffusa da agricoltura, fornendo ulteriori spiegazioni sulla applicazione del regolamento per i fertilizzanti approvato con il DPREG 3/2013 e facendo notare verbalmente che per il pozzo IT06M0165 si osserva negli ultimi anni un trend decrescente, da verificare ancora per l'anno corrente.

Di seguito il MATTM con mail del 09/07/2019 (da STA-UDG@minambiente.it) ha chiesto per conto della CE di ricevere, entro il 19/07/2019, le presentazioni effettuate dalla Regioni durante la riunione plenaria, accompagnate da un resoconto testuale delle stesse, precisando che tale documentazione, che rappresenta le risposte fornite dalle Regioni alle domande della CE, farà parte della documentazione ufficiale della procedura di infrazione.

Tale documentazione è stata trasmessa con lettera AMB-GEN-2019-0035692-P del 19/07/2019. In particolare è stato ricordato che, verbalmente, è stato segnalato che nel periodo 2015-2018 per il pozzo IT06M0165 le concentrazioni medie annuali si sono mantenute tutte al di sotto della soglia dei 50 mg/l.

Nel frattempo il MATTM con mail del 12/07/2019 (da STA-UDG@minambiente.it) aveva trasmesso alle Regioni la richiesta di informazioni addizionali da parte della CE, precisando che a tale mail sarebbe seguita nota formale con le precisazioni circa le conclusioni a cui si era pervenuti nella seconda giornata dell'incontro.

In particolare alla Regione FVG la CE rivolgeva la seguente richiesta, esclusivamente per il secondo addebito:

- designare come ZVN le aree drenanti nei punti IT6M0165 e Fosso Taglio o fornire giustificazione e dimostrazione che esistono ragioni in linea con la Direttiva per non farlo (ad esempio, il contributo dell'agricoltura non sarebbe significativo o il punto è al di fuori di ZVN ma le aree che drenano in esso sono già coperte da una ZVN). In particolare, fornire informazioni sul punto la cui area di interesse sarebbe condivisa con il Veneto.

La CE precisava la necessità di ricevere le ulteriori informazioni relative al secondo addebito entro il 30/09/2019 e di procedere a designare le nuove ZVN, ove necessario, entro il 30/11/2019.

Successivamente il MATTM con lettera prot.0018304.10/09/2019 (AMB-GEN-2019-0043666-A del 11/09/2019) ha trasmesso il resoconto delle riunioni effettuate il 04/07/2019 e 05/07/2019 insieme alla richiesta di informazioni aggiuntive da parte della CE, già anticipate con mail del 12/07/2019.

In particolare, per il secondo addebito, nella lettera di accompagnamento al resoconto della bilaterale, il MATTM ha precisato che per i punti non conformi le Regioni dovranno trasmettere la documentazione con le valutazioni relative, in cui si evidenzia la presenza o meno di pressione agricola significativa, rammentando che la tesi che esclude la significatività della pressione agricola dovrà essere supportata da evidenze tecnico scientifiche. Nel caso non si possa escludere la significatività della pressione agricola, le designazioni delle nuove zone vulnerabili da nitrati andranno formalmente adottate e trasmesse alla CE entro e non oltre il 30/11/2019.

Sebbene nel citato resoconto venga riportato che la CE si dice soddisfatta della presentazione effettuata dalla Regione FVG, come già precedentemente accennato, nella successiva richiesta di informazioni aggiuntive da parte della CE (anticipata dal MATTM con mail del 12/07/2019 e riallegata alla lettera MATTM prot.0018304.10-09-2019), la stessa CE ha nuovamente richiesto di designare come ZVN le aree drenanti nei punti IT6M0165 e Fosso Taglio o fornire giustificazione e dimostrazione che esistono ragioni in linea con la direttiva per non farlo.

In particolare, nelle conclusioni del resoconto della riunione bilaterale del 04/07/2019 riguardanti il secondo addebito, viene ribadito che nel caso in cui le Regioni non intendano procedere con la designazione di nuove ZVN per i punti non conformi attualmente situati fuori ZVN, le stesse dovranno fornire entro il 30/09/2019:

1. informazioni supportate da analisi tecnico scientifiche (biomolecolari, isotopiche ecc.) che dimostrino che la pressione agricola non è significativa per il singolo punto di monitoraggio;
2. dati che dimostrino che pur in presenza di pressione agricola significativa i dati di monitoraggio aggiornati dimostrino una situazione conforme ai parametri della direttiva.

Con riferimento al punto 2, ARPA, seppure con note informali, ha rilevato che per l'anno in corso i dati di monitoraggio del pozzo IT06M0165 confermano una tendenza decrescente dei valori di nitrati che si mantengono al di sotto della soglia di 50 mg/l mentre per il Fosso Taglio, i valori dell'indicatore LIMeco del triennio 2017-2019, seppure non ancora definitivi, confermano il permanere della stazione di monitoraggio PN073 (stazione posta sempre sul Fosso Taglio, a valle della stazione PN23 considerata nel report del quadriennio 2012-2015) in stato cattivo/scarso, confermando quindi uno stato di eutrofia del corso d'acqua.

Per quanto riguarda il punto 1, uno studio tecnico-scientifico elaborato da ISPRA con la collaborazione delle Regioni e delle ARPA di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, concluso con la pubblicazione sul sito istituzionale di ISPRA del Rapporto 2017/2015 intitolato *"La contaminazione da nitrati nelle acque: applicazione di un modello isotopico nelle Regioni del Bacino del Po, della Pianura Veneta e del Friuli Venezia Giulia"* non ha potuto dimostrare che la pressione agricola risulti non significativa in generale per tutte le stazioni di monitoraggio di acque superficiali e sotterranee indagate nella Regione FVG e in particolare per il pozzo IT06M0165 (Fontanafredda Bellini) e la stazione PN73 (Fosso Taglio).

Per quanto riguarda il concetto di significatività delle pressioni, al quale tecnicamente non è associato un valore limite minimo di contributo percentuale riferibile a una fonte di inquinamento, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia del 23/09/2004 Causa C-280/02 nella quale la Corte ha dichiarato che la CE è legittimata a concludere che gli scarichi di acque reflue urbane contribuiscono significativamente all'eutrofizzazione delle acque della rada di Lorient con apporto di nitrati per il 9,8% di origine urbana. Sebbene la sentenza si riferisca a una non conformità rispetto alla Dir 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane, si evidenzia che la stessa CE nell'incontro bilaterale del 04/07/2019 e 05/07/2019, come si evince dal resoconto, ha citato come esempio la sentenza del 26/06/2019 Causa C-273/17 avente come oggetto l'attenzione a singoli punti di

campionamento per evidenze locali d'inquinamento, nel contesto della valutazione della qualità dell'aria e pertanto diverso dalla Dir 91/676/CEE.

Ciò premesso, con lettera prot. AMB-GEN-2019-0045564-P del 23/09/2019 sono state inviate al MATTM le informazioni aggiuntive richieste.

In particolare per il punto di monitoraggio di acque sotterranee IT0M0165 è stato sottolineato che nel quadriennio 2016-2019 le medie annuali assumono sempre valori inferiori a 50 mg/l. Risulta una diminuzione di oltre 6 mg/l tra il valore medio del quadriennio 2011-2015 e quello del quadriennio 2016-2019. Pertanto si ritiene di poter considerare non inquinate le acque sotterranee del punto di monitoraggio IT0M0165 e di conseguenza di non dover designare quale ZVN il territorio drenante relativo a tale punto di monitoraggio.

Per quanto riguarda l'asserito ingresso di nitrati in Regione Veneto proveniente dal territorio della Regione FVG registrato sul Canale Lugugnana (o Roggia Lugugnana) la Regione FVG ha avviato una stretta collaborazione con la Regione Veneto per il monitoraggio qualitativo delle acque al fine di acquisire le informazioni sul punto e la relativa area di interesse condivisa con la Regione Veneto.

Per il Fosso Taglio, le acque superficiali sono risultate acque eutrofiche sulla base dei risultati di monitoraggio relativi all'indicatore LIMeco. Considerato che non è attualmente possibile dimostrare con documentazione tecnico-scientifica l'assenza di pressione agricola significativa si ritiene che dovrà essere adottata la designazione di una nuova ZVN relativamente al Fosso Taglio.

Conclusioni.

Per il Fosso Taglio le acque risultano tuttora in stato eutrofico sulla base dei risultati di monitoraggio relativi all'indicatore LIMeco e, all'interno del bacino del Fosso Taglio, non è attualmente possibile dimostrare con documentazione tecnico-scientifica, l'assenza di pressione agricola significativa.

Il bacino del Fosso Taglio, come da perimetrazione presente nell'infrastruttura regionale dei dati ambientali e territoriali (IRDAT), è ricompreso nei Comuni di Brugnera e di Prata di Pordenone.

Si propone pertanto di individuare le acque del Fosso Taglio quali acque inquinate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/676/CEE e, in continuità con le designazioni precedentemente deliberate, di designare come nuova zona vulnerabile da nitrati di origine agricola il territorio dei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE